

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche

CIRCOLARE n. 1

per l'applicazione dell'articolo 11 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, concernente "semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti ..." (SISTRI), convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125 (G.U. n. 255 del 30 ottobre 2013)

La presente circolare sostituisce la Nota esplicativa, pubblicata nelle more della conversione del d.l. n. 101/2013.

Sommario

- 1. Premessa – quadro generale.**
- 2. Soggetti obbligati ad aderire al SISTRI.**
- 3. Termini di inizio dell'operatività del SISTRI.**
- 4. Modalità di coordinamento tra obblighi dei soggetti iscritti al SISTRI e obblighi dei soggetti non iscritti al SISTRI.**
- 5. Regime transitorio e sanzioni.**
- 6. Adesione volontaria al SISTRI.**
- 7. Modifiche e semplificazioni regolamentari. Modifiche al Manuale Operativo SISTRI - sospensione dei punti 7.3. e 7.1.2. del Manuale Operativo.**
- 8. Tavolo tecnico.**

1. Premessa – quadro generale.

L'articolo 11, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, così come modificato dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125, riformulando i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede un **obbligo di adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)** per i seguenti soggetti:

- *“gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi”;*
- *“gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale”;*
- *in caso di trasporto intermodale, i “soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto”.*
- *“gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi”;*

- *“i nuovi produttori, che trattano o producono rifiuti pericolosi”*;

Rientrano altresì tra i soggetti obbligati ad aderire al SISTRI, ai sensi del comma 4 dell'articolo 188-ter, non modificato ma richiamato dall'articolo 11, comma 3, del d.l. n. 101/2013, *“i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania”*.

L'obbligo di adesione si adempie mediante l'iscrizione al SISTRI e l'utilizzazione delle relative procedure.

Occorre sottolineare che, rispetto al testo originario del d.l., la legge di conversione n. 125/2013 ha apportato, in particolare, le seguenti modifiche:

- 1) ha precisato che l'obbligo riguarda i soli rifiuti pericolosi speciali, tranne che per i gestori i quali sono obbligati anche per i rifiuti pericolosi urbani;
- 2) ha chiarito che tra i trasportatori obbligati rientrano anche i vettori esteri;
- 3) ha espressamente incluso tra gli obbligati i terminalisti e gli altri operatori della fase intermedia del trasporto intermodale, definiti mediante una riformulazione che ripropone il testo dell'art. 188-ter, lettera g), del d.lgs. 152/2006, previgente al d.l. n. 101/2013 (per i terminalisti e gli altri operatori della fase intermedia del trasporto intermodale, l'obbligo di iscrizione è stabilito direttamente dalla norma ma, per tener conto delle peculiarità dell'attività di detti operatori, è prevista l'adozione, entro sessanta giorni - cioè, prima che scada il periodo di moratoria delle sanzioni SISTRI - di un decreto ministeriale che stabilisca a regime le modalità di applicazione). Inoltre, per l'applicazione del SISTRI alle operazioni concernenti i rifiuti pericolosi urbani, la legge di conversione ha introdotto una fase sperimentale, disciplinata da un decreto ministeriale che dovrà essere adottato entro la fine del 2013 (su tale aspetto, vedi oltre ed al punto 3).

La norma non contempla l'obbligo di adesione per:

- i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi;
- gli enti e le imprese che effettuano attività di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti non pericolosi;
- i raccoglitori e i trasportatori di rifiuti urbani del territorio di Regioni diverse dalla Regione Campania (costoro, limitatamente ai rifiuti urbani pericolosi, sono comunque interessati alla fase di sperimentazione suddetta).

Detti soggetti possono **aderire al SISTRI su base volontaria** ai sensi del comma 2 dell'art. 188-ter del d.lgs. n. 152/2006, come riformulato dall'art. 11 del d.l. n. 101/2013, nel testo modificato dalla legge di conversione.

Secondo quanto previsto, a seguito delle modifiche, dall'articolo 188-ter, comma 3, del d.lgs. 152/2006, con uno o più **decreti** del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, **potranno essere specificate le categorie** di soggetti obbligati all'adesione e **verranno individuate**, nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, **eventuali ulteriori categorie** di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità. Il primo decreto verrà adottato entro il 3 marzo 2014, affinché l'ambito dei soggetti obbligati sia certo al momento di avvio della seconda fase di operatività.

L'operatività del SISTRI è articolata in diverse fasi.

La **prima fase** è iniziata il **1° ottobre 2013**, e riguarda:

- a) gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale;
- b) in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto;
- c) gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti speciali pericolosi;
- d) i nuovi produttori, che trattano o producono rifiuti pericolosi.

Per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e per i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania, il termine di avvio dell'operatività del SISTRI è invece fissato al **3 marzo 2014**, fatte salve eventuali proroghe di questa **seconda fase** necessarie per definire le opportune semplificazioni. Infine, per le operazioni concernenti i rifiuti urbani pericolosi (esclusi i produttori iniziali di rifiuti urbani, estranei al SISTRI, come si desume dal periodo aggiunto al comma 2 dell'articolo 11, dalla legge di conversione n. 125/2013), è prevista una **fase di sperimentazione**, disciplinata da un **decreto interministeriale** da adottare entro la fine del 2013. Detta sperimentazione prenderà avvio dal **30 giugno 2014** (secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, del d.l. n. 101/2013, come modificato in sede di conversione).

2. Soggetti obbligati ad aderire al SISTRI.

Nel presente paragrafo si forniscono ulteriori indicazioni sull'ambito soggettivo di necessaria (obbligatoria) applicazione del SISTRI.

L'articolo 188-ter, così come modificato, dal d.l. n. 101/2013 e dalla legge di conversione n. 125/2013, limita l'obbligo di adesione al SISTRI alle seguenti categorie di operatori economici:

a) enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi.

Si intendono per tali i soggetti che, come conseguenza della loro primaria attività professionale, producono rifiuti speciali pericolosi. **Non rientrano** nella previsione normativa i produttori iniziali di rifiuti urbani, ancorché pericolosi. Inoltre, si ritiene che da tale obbligo debbano essere **esclusi i produttori iniziali che non sono organizzati in enti o imprese.**

Per gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuino soltanto operazioni di stoccaggio (deposito preliminare al punto D 15 dell'Allegato B e messa in riserva di cui al punto R 13, dell'Allegato C, alla Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006) dei propri rifiuti all'interno del luogo di produzione, l'avvio dell'operatività rimane fissato, anche con riferimento a dette attività, al 3 marzo 2014.

b) enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale.

Anche in tal caso la norma si riferisce ai soli rifiuti speciali pericolosi.

Per vettori esteri che operano sul territorio nazionale si intendono, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del d.l. n. 101/2013, i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio.

c) enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi.

In tal caso, diversamente dai precedenti, la norma si riferisce a **tutti i rifiuti pericolosi, sia speciali che urbani.**

L'espressa inclusione nel SISTRI dei rifiuti urbani pericolosi, entro i limiti indicati, è frutto della modifica dell'articolo 11 operata dalla legge di conversione n. 125/2013 (sulla base della formulazione del d.l. n. 101/2013, rimanevano aperte diverse opzioni interpretative).

Può anche sottolinearsi che, nel caso di trasporto navale, armatori e noleggiatori obbligati al SISTRI che intendano avvalersi di raccomandatari marittimi, li dovranno delegare per i relativi adempimenti.

d) nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi.

Si tratta dei soggetti che sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti (eventualmente, anche non pericolosi) diversi da quelli trattati, per natura o composizione, ovvero che sottopongono i rifiuti non pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti pericolosi; tali soggetti, nelle more delle modifiche delle procedure informatiche, sono tenuti ad iscriversi sia nella categoria gestori che in quella produttori.

La sottoposizione al SISTRI dei nuovi produttori, non solo qualora producano rifiuti trattando rifiuti pericolosi, ma anche qualora producano rifiuti pericolosi trattando rifiuti non pericolosi, è stata chiarita dalla modifica dell'articolo 11 operata in sede di conversione.

3. Termini di inizio dell'operatività del SISTRI.

Ai fini dell'operatività del SISTRI e dei relativi obblighi sono previsti due termini iniziali certi.

E' previsto altresì un terzo termine, subordinato, tuttavia, ai risultati di una fase sperimentale.

Alla data del **1 ottobre 2013** è previsto l'avvio dell'operatività del SISTRI per le seguenti categorie:

a) enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, *“compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio”* nazionale.

Con riferimento alle **attività di trasporto dei rifiuti**, la locuzione *“enti o imprese che*

raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale”, contenuta al comma 2 dell’articolo 11 del d.l. n. 101/2013, deve intendersi riferita agli enti e imprese che (raccolgono o) trasportano rifiuti speciali pericolosi **prodotti da terzi**. Pertanto, il trasporto in conto proprio è soggetto ad altra decorrenza.

Con riferimento alle **attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti** si evidenzia che l’articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede che *“fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano sono iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 212”*. L’articolo 188-ter del medesimo decreto prevede un obbligo di adesione al SISTRI di tutti gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale. Pertanto, i **vettori stranieri** che, a titolo professionale, effettuano trasporti esclusivamente all’interno del territorio nazionale, sono soggetti all’obbligo di iscrizione al SISTRI (conformemente a quanto previsto dal regolamento comunitario n. 1072/2009); lo stesso vale per il trasporto transfrontaliero in partenza dal territorio nazionale e verso Stati esteri. Per i **vettori stranieri che effettuano trasporti transfrontalieri** dall’estero con destinazione nel territorio nazionale, o con solo attraversamento del territorio nazionale, valgono le disposizioni sulla tracciabilità previste dal Regolamento comunitario n. 1013/2006.

b) enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti speciali pericolosi.

In questa categoria, come esposto, rientrano **anche i nuovi produttori**, cioè i soggetti che sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti, diversi per natura o composizione rispetto a quelli trattati, ovvero ottengono rifiuti pericolosi dal trattamento di rifiuti.

Si evidenzia che, attraverso tali previsioni, dal 1° ottobre 2013 il SISTRI entra in operatività per tutti i soggetti, diversi dai produttori iniziali, che, nell’ambito della loro attività, detengono rifiuti speciali pericolosi; ovvero, effettuano operazioni di commercio o intermediazione di rifiuti speciali pericolosi, anche se esercitano la loro attività senza avere la detenzione dei rifiuti.

Dalla data del **3 marzo 2014** è invece previsto l’avvio dell’operatività del SISTRI per le seguenti categorie:

- i **produttori iniziali** di rifiuti speciali pericolosi.

Si specifica che l’art. 11, comma 3, d.l. n. 101/2013 testualmente si riferisce ai produttori iniziali di “rifiuti pericolosi” tout court, ma da una lettura sistematica e coordinata alla luce del comma 1, il riferimento deve intendersi ai soli rifiuti speciali pericolosi.

- **gli enti e le imprese che trasportano i rifiuti da loro stessi prodotti, iscritti all’Albo nazionale dei gestori ambientali ai sensi dell’art. 212, comma 8, d.lgs. n.**

152/2006, nonché i soggetti che effettuano il trasporto dei propri rifiuti, iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali in categoria 5.

- i Comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.

Infine è prevista una **sperimentazione** per i seguenti soggetti che operano in relazione a rifiuti urbani pericolosi:

a) gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano a titolo professionale rifiuti urbani pericolosi;

b) gli enti o le imprese vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti urbani pericolosi all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio;

c) gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione, relativamente a rifiuti urbani pericolosi.

Per tutte tali categorie il SISTRI si applica **a partire dal momento** in cui detti rifiuti sono conferiti in centri di raccolta o stazioni ecologiche comunali o altre aree di raggruppamento o stoccaggio.

In dettaglio, l'articolo 11, comma 2, del d.l. n. 101/2013, così come modificato in sede di conversione, prevede una **fase di sperimentazione** da disciplinarsi con un decreto interministeriale, da adottare entro sessanta giorni; la sperimentazione prenderà avvio **dal 30 giugno 2014**; sulla base della sperimentazione, qualora essa abbia dato risultati favorevoli, potrà essere disposta l'applicazione del SISTRI anche alle suddette attività.

E' opportuno rimarcare che la sperimentazione ed i suoi effetti **non riguardano i produttori iniziali di rifiuti pericolosi urbani, e neanche le eventuali fasi di raccolta e conferimento precedenti** al momento in cui i rifiuti vengono conferiti nei centri di raccolta o negli altri siti destinati al raggruppamento dei rifiuti, suindicati.

4. Modalità di coordinamento tra obblighi dei soggetti iscritti al SISTRI e obblighi dei soggetti non iscritti al SISTRI.

Occorre premettere che l'articolo 14 del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52 (Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102) disciplina le procedure relative alle categorie di soggetti non iscritti al SISTRI.

Le medesime procedure devono essere adottate, nella prima fase operativa del sistema, da parte dei produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non aderiscano volontariamente al SISTRI in data antecedente a quella prevista per l'avvio dell'operatività del sistema per la propria categoria.

Pertanto, fino al 3 marzo 2014, i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non aderiscono su base volontaria al SISTRI, adempiono ai propri obblighi con le modalità appresso precisate:

- i produttori iniziali comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della “Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE”, al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della “Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE”, firmata dal produttore del rifiuto, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Una copia della “Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE” rimane presso il produttore del rifiuto, che è tenuto a conservarla per cinque anni;
- il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi è tenuto a **stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE completa**, al fine di attestare l'assolvimento dell'obbligo;
- **in caso di temporanea indisponibilità del sistema da parte del trasportatore**, la compilazione della scheda di movimentazione (area trasportatore ed area produttore) è **a cura del gestore**, che potrà utilizzare le schede di movimentazione numerate su carta dal trasportatore, se disponibili.

I trasporti di rifiuti effettuati da soggetti non iscritti al SISTRI o per i quali il SISTRI non sia ancora operativo devono essere accompagnati dal formulario di trasporto secondo quanto prescritto dall'articolo 193 del d.lgs. n. 152/2006.

Nei casi di conferimento di rifiuti da parte del trasportatore di propri rifiuti speciali, non iscritto al SISTRI o per i quali il SISTRI non sia ancora operativo, per i quali sia previsto l'utilizzo del formulario di trasporto, il soggetto che riceve il rifiuto provvede a riportare il codice del formulario nel campo “Annotazioni” della propria registrazione cronologica.

5. Regime transitorio e sanzioni.

In sede di conversione del d.l. n. 101/2013, all'articolo 11 è stato introdotto il comma 3-bis, che prevede, in via transitoria, una sorta di **doppio regime degli adempimenti e delle sanzioni ad essi collegate**.

Per i primi dieci mesi di operatività del SISTRI, a decorrere dal 1° ottobre 2013, nei confronti dei soggetti obbligati ad aderire al SISTRI **non trovano applicazione le sanzioni previste dagli articoli 260-bis e 260-ter, del d.lgs. 152/2006, relative agli adempimenti del SISTRI**.

Per lo stesso periodo, al fine di garantire comunque una tracciabilità dei rifiuti, **continuano ad applicarsi i preesistenti adempimenti** ed obblighi, previsti dagli articoli 188, 189, 190 e 193, del d.lgs. n. 152/2006, nella formulazione previgente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 205/2010, **e le relative sanzioni**; vale a dire, come bilanciamento della moratoria delle nuove sanzioni, è stata disposta un'ultrattività delle disposizioni vigenti prima che il SISTRI venisse introdotto nel d.lgs. n. 152/2006.

In questo modo, **per il periodo di moratoria delle sanzioni del SISTRI, gli operatori saranno tenuti, oltre che ad effettuare gli adempimenti del SISTRI**

(qualora a ciò obbligati, secondo le diverse decorrenze sopra indicate), **a tenere i registri di carico e scarico, a redigere i formulari di trasporto ed a compilare la dichiarazione annuale al catasto dei rifiuti (secondo le previsioni previgenti al SISTRI).**

E' opportuno precisare, riguardo alla presentazione del MUD, che, in applicazione dell'articolo 189 del d.lgs. n. 152/2006, tale adempimento è dovuto con riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti negli anni 2013 e 2014.

Una volta decorso il periodo di dieci mesi, e quindi **a partire dal 1° agosto 2014**, tutti i soggetti per i quali a quel momento è scattato l'obbligo di adesione al SISTRI (quelli per i quali la decorrenza è stabilita dal 1° ottobre 2013 e quelli per i quali è stabilita dal 3 marzo 2014) dovranno effettuare gli **adempimenti SISTRI** e, in caso di inadempienza, subiranno le **relative sanzioni** (ferme restando le esenzioni previste, per le prime tre violazioni, dal comma 11 dell'articolo 11 del d.l. n. 101/2013). Mentre la disciplina degli adempimenti e delle sanzioni per i soggetti che effettuano attività di gestione di rifiuti urbani pericolosi (in via di principio obbligati al SISTRI, ma sottoposti a tal fine alla fase di sperimentazione insieme a raccoglitori e trasportatori) verrà dettata da norme successive.

Nel contempo, l'articolo 11 del d.l. n. 101/2013 ha parzialmente riformulato alcune delle disposizioni (articoli 190 e 193) riguardanti gli **adempimenti cartacei ai fini della tracciabilità. Tale nuova formulazione sarà applicabile dal 1° agosto 2014, ai soggetti che non aderiscono al SISTRI, vale a dire una volta cessato il periodo di moratoria (comportante, come esposto, l'ultrattività delle disposizioni nel testo previgente al d.lgs. n. 205/2010 e la moratoria delle sanzioni SISTRI).**

In particolare:

- mediante il comma 12-bis (che ha modificato l'articolo 190, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. n. 152/2006): è stato ridefinito l'ambito soggettivo dell'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico, per tener conto delle modificazioni dell'articolo 188-ter; sono state apportate semplificazioni per la tenuta dei registri da parte degli imprenditori agricoli (queste semplificazioni consistono nella possibilità di adempiere all'obbligo di tenuta dei registri mediante la conservazione del formulario di trasporto o del documento di conferimento dei rifiuti al circuito di raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lettera pp), del d.lgs. n. 152/2006); è stato precisato il contenuto ed i tempi massimi delle annotazioni nei registri;
- mediante il comma 12-ter (che ha modificato l'articolo 190, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006), è stato precisato l'obbligo di tenuta dei registri per i produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi; mediante il comma 12-quater (che ha modificato l'articolo 193, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006), è stato precisato l'obbligo di compilare i formulari per i raccoglitori e trasportatori.
- mediante il comma 12-quinquies (che ha introdotto il comma 19-bis, all'articolo 212 del d.lgs. n. 152/2006), gli imprenditori agricoli produttori di rifiuti sono stati esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo gestori ambientali, per il trasporto dei propri rifiuti ai fini del conferimento nell'ambito del circuito organizzato di raccolta (di cui alla lettera pp), del comma 1, dell'articolo 183, del d.lgs. n. 152/2006).

6. Adesione volontaria al SISTRI.

Nel caso in cui un'impresa non obbligata, decida di procedere all'adesione volontaria al SISTRI **deve comunicare espressamente tale volontà** al Concessionario secondo la modulistica resa disponibile sul sito SISTRI. L'adesione comporta l'applicazione del relativo regime e delle procedure previste con riferimento alla categoria di appartenenza a partire dal completamento delle procedure di adesione fino ad eventuale espressa manifestazione di volontà dell'impresa che, **in qualsiasi momento, può optare per il ritorno al sistema cartaceo.**

7. Modifiche e semplificazioni regolamentari. Modifiche al Manuale Operativo SISTRI - sospensione dei punti 7.3. e 7.1.2. del Manuale Operativo.

L'articolo 11 del d.l. n. 101/2013 ha anche introdotto il comma 4-bis, all'articolo 188-ter, del d.lgs. n. 152/2006, secondo il quale, con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si dovrà procedere periodicamente a semplificare ed ottimizzare il SISTRI.

Le disposizioni regolamentari (oggi in gran parte contenute nel d.m. n. 52/2011, e s.m.i.) dovranno dunque essere adeguate per tener conto, oltre che delle modifiche legislative intervenute, delle predette semplificazioni ed ottimizzazioni, e dovrà essere aggiornato di conseguenza il Manuale Operativo.

Nelle more, è già stata sospesa l'applicazione del Manuale Operativo SISTRI relativamente al punto 7.3., che prevede il tracciamento dei rifiuti nei passaggi interni degli impianti, ed al punto 7.1.2., che prevede la presa in carico delle giacenze alla mezzanotte del 30 settembre 2013, prima che gli impianti inizino ad utilizzare il SISTRI, adempimenti che, allo stato e per come definiti, non risultano concretamente realizzabili.

8. Tavolo tecnico.

Una sede privilegiata per l'elaborazione e la condivisione delle semplificazioni ed ottimizzazioni previste dalla normativa è rappresentata dal Tavolo tecnico di concertazione e monitoraggio del SISTRI, previsto dall'articolo 11, comma 13, del d.l. n. 101/2013.

Il Tavolo tecnico è stato istituito con decreto ministeriale n. 254 in data 17 settembre 2013.

La sua composizione è già stata integrata, per tener conto delle richieste di partecipazione sopravvenute.

Le problematiche individuate dal Tavolo tecnico sono, ai fini della auspicata concertazione delle soluzioni, preventivamente approfondite nel corso di riunioni aperte alla partecipazione delle associazioni di categoria interessate.

Le prime problematiche oggetto di approfondimento riguardano: le modalità semplificate applicabili alla microraccolta; le modalità operative richieste dalle caratteristiche del trasporto intermodale; l'interoperabilità tra sistemi gestionali aziendali e SISTRI; il funzionamento dei dispositivi SISTRI (*black box* e *token USB*); la tracciabilità dei rifiuti all'interno degli impianti di gestione.